

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

GIORDANI ASSICURAZIONI SRL - Iscritta nella Sezione A del RUI con N. A000541916

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

a) AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

GIORDANI ASSICURAZIONI SRL - iscritta nella Sezione A del RUI con N. A000541916

la cui responsabilità dell'attività di intermediazione assicurativa è delegata a:

GIORDANI FEDERICO - iscritto nella sezione A del RUI con N. A000559197

GIORDANI ROBERTO - iscritto nella sezione A del RUI con N. A000559196

b) COLLABORATORE DI AGENTE (Addetto all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritto al RUI - Sez. E)

..... iscritto nella sezione E del RUI con N. E..... in qualità di collaboratore della GIORDANI ASSICURAZIONI SRL

Barrare se collaboratore accessorio:

c) IL CONTRATTO ASSICURATIVO DELLA COMPAGNIA **ZURICH INSURANCE PLC/ ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA** È PROPOSTO DAL DISTRIBUTORE IN QUALITÀ DI:

Agente della compagnia;

Collaboratore di agenzia;

In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - tra il sopra indicato agente e il seguente altro intermediario emittente (c.d. rapporto "A con A"):

-Cognome e nome agente:

-Iscritto nel RUI – Sez. A/B con N.:

-In qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della società agente:

.....

-Iscritta nel RUI – Sez. A/B con N.:.....

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto:

a) l'intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)

b) l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi

dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente

- c) l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d) l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una più imprese di assicurazione
- e) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

- a) Il compenso percepito dal sopraindicato distributore ha natura di:
- commissione inclusa nel premio assicurativo
 - onorario corrisposto direttamente dal contraente
 - altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
 - combinazione dei compensi su indicati
- a) L'ammontare dell'onorario corrisposto direttamente dal contraente è pari a € 0.
- b) Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto come da Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

IMPRESA DI ASSICURAZIONE	CATEGORIA VEICOLO/TIPOLOGIA CONTRATTUALE	LIVELLO PROVVISORIO*
ZURICH INSURANCE PLC	Zurigo Autoveicoli / Motocicli/ Altri veicoli	9
ZURICH INSURANCE PLC	Zurigo Polizza Flotta	9

* I livelli provvigionali riguardano l'intermediario in rapporto diretto con il contraente, sono espressi in percentuale e riferiti al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale

- c) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di duemila euro per rata, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.